



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Del 05/06/2025	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2025. PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025
-------------------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di giugno alle ore 19:00 e segg, nella casa comunale.

Alla I° convocazione in sessione Ordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Domino Pietro	Consigliere	Presente
2	Blando Marilyn	Consigliere	Presente
3	Morici Maria Luisa	Consigliere	Assente
4	Cicala Elena	Consigliere	Presente
5	Monti Marianna	Consigliere	Assente
6	Martorana Gioacchino	Consigliere	Presente
7	Lo Cascio Marco	Consigliere	Presente
8	Di Noto Oriana	Consigliere	Presente
9	Fontana Salvatore	Consigliere	Presente
10	Lo Cascio Vincenzo	Consigliere	Presente
11	Martorana Marco	Presidente	Presente
12	Martorana Paolo Francesco	Consigliere	Assente
13	Curvato Maria	Consigliere	Presente
14	Guglielmo Fabiana	Consigliere	Assente
15	Martorana Giuseppa Maria Gabriella	Consigliere	Presente
16	Bisconti Salvatore	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 5

Si da atto della sussistenza del numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Manta Adriana

La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce il punto all'o.d.g. ad oggetto. “Approvazione tariffe taxa rifiuti anno 2025. Presa d’atto del PEF pluriennale 2024 – 2025” e cede poi la parola al Responsabile del Settore Tributi, Dott.ssa Gabriella Bongiovanni.

La Dott.ssa Bongiovanni illustra la proposta in merito alla quale evidenzia l’assenza di particolari differenze rispetto allo scorso anno.

Il Consigliere Martorana M. G., a proposito dei costi, osserva che nel quadro “costi sostenuti” è evidenziata una cifra pari a circa 81 mila euro finalizzata alla realizzazione “ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti. Ritiene che si tratti di attività non realizzate, quindi chiede delucidazioni

L’Ing. Cecchini risponde che questa voce, che rientra tra le voci standard definite da ARERA, racchiude diverse attività, nel caso specifico di Ficarazzi si riferisce ad una serie di campagne informative, comunicate dalla società Roma Costruzione e al mantenimento degli Eco punti informatizzati. Conferma che non si tratta di realizzarne di nuovi ma di mantenere quelli esistenti.

Ultimata l’esposizione, in assenza di altre richieste di interventi, **il Presidente** mette in votazione la proposta in esame.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:

Favorevoli 9

Contrari 2 (Conss. Martorana Gabriella e Curvato Maria)

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto “Approvazione tariffe taxa rifiuti anno 2025. Presa d’atto del PEF pluriennale 2024 – 2025”

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la richiesta di immediata eseguibilità della deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti

Favorevoli 9

Contrari 2 (Conss. Martorana Gabriella e Curvato Maria)

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva l’immediata eseguibilità della deliberazione.

Terminate le votazioni, **il Presidente** dichiara la chiusura del punto



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 07/04/2025

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2025. PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025 APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2025. PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025

Dato atto che la sottoscritta non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse e che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità a proprio carico, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, in relazione al presente provvedimento.

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI.

Visti i commi da 641 a 668 e 683 e ss. della citata Legge n. 147, che contengono la disciplina della Tari.

Dato atto che in base alla richiamata normativa nazionale e alle previsioni di cui al nuovo Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti Tari, approvato con propria deliberazione nr . 4 del 20 gennaio 2023:

- la tassa è dovuta da chiunque possieda e detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la tassa è applicata e riscossa dal Comune ed il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- le tariffe si dividono in "domestiche" la cui determinazione tiene conto della superficie imponibile dell'abitazione e del numero degli occupanti e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie di attività precedentemente utilizzate per la Tares.

Visto l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Richiamato, in particolare l'art. 8 del DPR n. 158/1999 il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate:

- la Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Determinazione ARERA 4 novembre 2021, n.2 /DRIF/2021 approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- La deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Ficarazzi è presente e operante la SRR Palermo Area Metropolitana, società per la regolamentazione del servizio rifiuti, che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Richiamata la nota assunta al protocollo 8533 del 17.05.2024 con la quale la SRR competente ha trasmesso la validazione dei documenti componenti l'aggiornamento del PEF 2024/2025 predisposti dal Comune di Ficarazzi, ed il relativo Pef finale validato;

Preso atto della deliberazione di C.C. NR. 12 DEL 3.07.2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il **Piano Economico Finanziario** il cui ambito di applicazione è il periodo 2024-2025, con revisione biennale, e che in particolare espone per il **2025** un costo complessivo di 2.306.055,00

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022, nel testo recentemente modificato dall'art. 43, comma 11, D.L. n. 50/2022, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione"*.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n.147, secondo cui le tariffe deliberate dall'Ente devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono state introdotte, con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) €0,10 euro/utenza per la componente UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- b) €1,50 euro/utenza per la componente UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi

Dato atto altresì, che le due componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nel prospetto riassuntivo TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto del decreto attuativo sul bonus tari introdotto dal **DL Fiscale n. 124/2019** pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025 che disciplina regole e requisiti per beneficiarne, e di cui si attendono ancora le istruzioni operative affidate ad **Arera** (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che ha il compito di emanare le modalità operative di applicazione del bonus rifiuti e il provvedimento per lo scambio di informazioni tra Inps e amministrazioni locali per l'Isee. *(Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e*

documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare;

Richiamato l'art. 251, comma 5, D.Lgs. n.267/2000 che, con riferimento agli Enti in dissesto quali questo Comune, recita testualmente: *“per il periodo cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio”.*

Considerato che:

- il Servizio Tributi ha predisposto una proposta tariffaria, sulla base dell'aggiornamento del PEF 2024-2025, per l'anno 2025, nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi (allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale);
- resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del d.l. 31/12/2007, n. 248, convertito con legge 28/02/2008, n. 31, pertanto dal totale dei costi del PEF è stato sottratto il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali, come disposto dalla determina ARERA 04/11/2021, n. 2;
- continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. 30/12/1992, n. 504 (art. 1, comma 666 della legge 27/12/2013, n. 147);

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario Economico tra utenze domestiche e non, come segue:

- 87 % a carico delle utenze domestiche;
- 13 % a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che i costi complessivi per lo svolgimento del servizio sono quelli indicati e classificati nel PEF pluriennale (2024-2025) riferimento costi anno 2025, approvato con deliberazione consiliare nr. 12 del 03.07.2024 per un totale complessivo di euro **2.306.054,76 (arrot. 2.306.055,00)**, e redistribuiti in costi fissi CF per un importo di euro **564.087,62** e costi variabili CV per un importo di euro **1.741.967,14**, al fine della suddivisione della tariffa in quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti ed in una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, l'Ente Locale ripartisce tra le categorie di utenza “domestica” e “non domestica” l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro **564.087,62** è suddiviso in euro **490.756,23** riferibili alle utenze “domestiche” ed in euro **73.331,39** http://192.168.0.19/halley/usr/tmp/@CTNF* riferibili alle utenze “non domestiche”, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro **1.741.967,14** è suddiviso in euro **1.515.511,41** attribuibili alle utenze “domestiche” ed euro **226.455,73** a quelle “non domestiche”.

Vista la tabella delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2025 (**Allegato A**), per le utenze domestiche e non domestiche, finalizzata ad assicurare in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.

Visto il comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), fissato dalla Città Metropolitana di Palermo nella misura del 5% del prelievo.

Preso atto che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. n. 201 del 2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della loro pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it, pubblicazione da effettuarsi entro il termine ordinariamente del 14 ottobre.

Considerato che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2024-2025, validati nel corso del 2024, senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA.

Visto l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000.

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Dato atto che la presente proposta deve essere trasmessa all'Organo di Revisione Economico-Finanziario per l'acquisizione del relativo parere di competenza ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. n.267/2000.

PROPONE

1. Di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione,
2. Di prendere atto del PEF pluriennale 2024-2025 e del PEF 2025 per la determinazione delle tariffe TARI 2025;
3. **Di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2025 come risultanti da prospetto allegato (**Allegato A**), dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA).

4. **Di dare atto** che l'ammontare dei costi del servizio integrato rifiuti imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro **564.087,62** è suddiviso in euro 490.756,23 riferibili alle utenze "domestiche" ed in euro 73.331,39 riferibili alle utenze "non domestiche", mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro **1.741.967,14** è suddiviso in euro 1.515.511,41 attribuibili alle utenze "domestiche" ed euro 226.455,73 a quelle "non domestiche".
5. **Di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo pari al 5%.
6. **Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dall'01 Gennaio 2025.
7. **Di dare** mandato al responsabile del Settore Tributi di porre in essere tutti i provvedimenti e le attività consequenziali alla presente, compresa la pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo sul portale del Federalismo Fiscale nei termini di legge.
8. **Di dichiarare** la successiva deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, attesa l'imminente scadenza del termine di legge.

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Gabriella Bongiovanni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2025. PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025 dotata dei prescritti pareri favorevoli

Visto il parere favorevole reso con verbale n. 18/2025 acquisito al prot. n. 6531 del 10.04.2025 dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti

Favorevoli 9

Contrari 2 (Conss. Martorana Gabriella e Curvato Maria)

Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta a oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2025. PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2024-2025 che, allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dichiarare, come da votazione successiva di cui al verbale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in proposta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE
<p>Domino Pietro </p> <p>Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>	<p>Dott. Marco Martorana </p> <p>Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>	<p>Dott. Manta Adriana </p> <p>Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa